



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009).

Repertorio n. 10/esn del 24 gennaio 2013

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

nell'odierna seduta del 24 gennaio 2013

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra;

VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2009), che all'art. 1, commi 1 e 3, prevede che il Governo è delegato ad adottare il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla succitata direttiva comunitaria, entro il termine previsto dalla stessa direttiva 2009/29/CE, fatta salva l'eventuale proroga di 90 giorni prevista dal predetto comma 3;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare nella riunione del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, trasmesso con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 11993 del 28 dicembre 2012 e diramato con nota della Segreteria di questa Conferenza prot. n. 87 dell'8 gennaio 2013;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 17 gennaio 2013 i rappresentanti regionali hanno discusso e approfondito con i rappresentanti ministeriali il provvedimento in esame, riservandosi di trasmettere successivamente un documento di osservazioni e proposte;

RR





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole, con proposte emendative di carattere redazionale contenute in un documento consegnato in seduta (allegato 1);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalco

Ermenegilda Siniscalco



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

13/006/SR22/C5

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/29/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2003/87/CE AL FINE DI PERFEZIONARE ED ESTENDERE IL SISTEMA COMUNITARIO PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONE DI GAS AD EFFETTO SERRA, PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 2010, N. 96 RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE (LEGGE COMUNITARIA 2009).

Punto 22) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto con alcune proposte emendative, di seguito riportate, di carattere redazionale.

- art. 10, comma 3. Eliminare le parole “, se del caso,”.

Motivazione: Il piano di monitoraggio deve, almeno in occasione della sua prima presentazione, essere soggetto ad approvazione da parte del Comitato in coerenza a quanto riportato nel comma 1 dell'art. 34.

- Art. 24, comma 1, lettera a). Modificare come segue:

l'autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Autorità competente, è revocata e l'impianto è chiuso ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera c) del citato decreto legislativo;

Motivazione: Il campo di applicazione del decreto legislativo (ETS) è più ampio rispetto a quello previsto per l'Autorizzazione Ambientale Integrata.

Si richiede altresì di valutare le seguenti osservazioni:

ART. 4 AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

Comma 8 – rispetto alla composizione del Consiglio direttivo (che insieme alla segreteria tecnica costituisce il Comitato nazionale) si segnala la necessità di includere tra i 9 membri oltre ad un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni anche un rappresentante del Coordinamento interregionale Energia-ambiente (che relazioni periodicamente in sede di coordinamento tecnico a tutte le regioni).

ART. 19 MESSA ALL'ASTA DELLE QUOTE

Comma 6 – in relazione alla destinazione del 50% dei proventi delle aste, si richiede una razionalizzazione dei nove ambiti di possibile finanziamento e l'individuazione di un ordine di priorità. Considerando la stretta connessione che gli interventi finanziabili hanno con il territorio si sottolinea la necessità di una regionalizzazione dei fondi (nel testo si parla di un Fondo globale per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili). Importante non replicare l'esperienza negativa del Fondo Kyoto.

ART. 38 ESCLUSIONE DI IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE SUBORDINATA ALL'ADOZIONE DI MISURE EQUIVALENTI

Si segnala qualche perplessità nel proporre come possibili tipologie di impianto da escludere dal sistema di scambio delle quote di emissione gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000t di CO2 e gli impianti con potenza termica inferiore ai 35 MW (rispettivamente comma 1, lettere a e b).

ART. 42 ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INVENTARIO NAZIONALE DEI GAS SERRA

Inserire un nuovo comma che reciti espressamente la possibilità per le Regioni di poter accedere senza restrizioni al patrimonio informativo relativo agli impianti inclusi nel sistema ETS ricadenti sul proprio territorio. Tali dati sono fondamentali per l'individuazione del contributo dei settori non ETS (residenziale, terziario, piccola e media industria) sul totale delle emissioni di CO2, e la connessa pianificazione/programmazione energetico-ambientale a scala regionale.

Roma, 24 gennaio 2013

